

COMUNE MARANO SUL PANARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44

del 21.09.2009

OGGETTO: LEGGE REGIONALE DEL 06/07/09 N. 6 – GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO. MODIFICHE AI SENSI DELL' ART. 55 COMMA 3.

Il SINDACO PRESIDENTE illustra brevemente l'argomento e subito dopo passa la parola all'Ing. Campioni Enrico, dipendente comunale, che illustra nel dettaglio le disposizioni di legge che hanno condotto l'Amministrazione ad adottare la presente deliberazione e, in particolar modo, le limitazioni introdotte con il presente atto;

Terminata la relazione dell'Ing. Campioni, il **Sindaco Presidente** apre il dibattito dando la parola al **Capo Gruppo di Minoranza Ing. Franco Galloni** il quale precisa che oggetto del provvedimento in discussione è un mero recepimento di una legge transitoria e non interessa le nuove costruzioni. Nell'analizzare il provvedimento presentato da questa Amministrazione, comunica che il gruppo da Lui rappresentato non si trova d'accordo sull'esclusione delle zone agricole dalle possibilità che offre la legge regionale. Per motivare la posizione del gruppo si sottolinea anche come già le NTA non tutelano sufficientemente le zone agricole e dunque la possibilità data dalla Legge Regionale poteva essere un modo per venire incontro a detta situazione.

Il Consigliere Galloni, dunque, presenta al Consiglio un emendamento che, ai sensi del Regolamento del Consiglio, chiede venga posto in votazione;

Il **Consigliere Manzini** sottolinea che l'Ing. Campioni ha spiegato bene i motivi tecnici dell'adozione della delibera ma non ha spiegato le motivazioni del perché viene adottato un atto con delle limitazioni anche alle zone agricole;

Il **Capogruppo di Maggioranza Bernabei Giulietta**, chiede conferma sul fatto che le norme di PRG siano o meno ancora applicabili o se sono "congelate";

Il **Sindaco-Presidente**, per sanare qualsiasi dubbio anche rispetto alla relazione dell'Ing. Campioni, chiarisce che il ruolo dell'Ingegnere è un ruolo tecnico, le motivazioni alla base della deliberazione sono invece di tipo politico e la scelta di apportare limitazioni soprattutto per le zone agricole è esclusivamente una decisione della Giunta. Rispetto alla domanda del consigliere Bernabei conferma che le norme del PRG sono tutte applicabili e, in particolare sulle zone agricole, precisa, già molto è concesso in termini di edificazione;

L'Assessore Demaria, a rinforzo di quanto già detto dal Sindaco, sottolinea come la Regione ha emanato la Legge 6/2009 demandando ai comuni l'applicazione di eventuali limitazioni. La volontà di questa Amministrazione, tutta politica, è quella di non consumare ulteriormente il territorio e dunque ecco spiegato l'inserimento delle limitazioni introdotte questa sera.

Il **Consigliere Leonelli Virginio** sottolinea come per l'agricoltura in generale un ampliamento è una cosa importante in quanto permette di mantenere sui fondi agricoli le famiglie che coltivano i fondi stessi. Precisa che il territorio vuole curato e questo si può fare con la presenza di persone;

Il **Consigliere Manzini** tornando ad intervenire, sottolinea il fatto che la legge attuale permette di effettuare diversi interventi in maniera più semplificata con tempistiche differenziate rispetto a quelle normalmente riconosciute. E' per questo, dice, che siamo contrari al fatto che la possibilità non sia data anche nelle zone agricole;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 8 maggio 1998, con atto n°31, il Consiglio Comunale ha adottato la Variante Generale al Piano Regolatore Generale, approvata dalla Giunta Provinciale, in data 28 agosto 2001, con atto n°318;

RICHIAMATE le successive Varianti Specifiche al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 15 L.R. 47/78 e dell'art. 41 L.R. 20/00;

RICHIAMATA la legge regionale n° 31 del 25 novembre 2002 "Disciplina generale dell'edilizia" che, in coerenza con le disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione, regola nel territorio dell'Emilia Romagna l'attività edilizia e gli interventi di trasformazione del territorio disciplinati dagli

strumenti di pianificazione urbanistica comunale;

RICHIAMATO l'art. 55 comma 3 della legge regionale n°6 del 06/07/09 "Governo e Riquilibrato Solidale del Territorio", che definisce:

"I Comuni, entro il termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge possono escludere l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 53 e 54, in relazione a specifici immobili o ambiti del proprio territorio, per ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale e culturale ovvero stabilire limiti differenziati in ordine alle possibilità di ampliamento accordate da detti articoli, in relazione alle caratteristiche proprie dei singoli ambiti e del diverso loro grado di saturazione edilizia";

RICONOSCIUTA la necessità, di procedere alla definizione di limiti all'applicazione della norma suddetta, si specifica quanto segue:

- Le zone omogenee E.1, "agricole normali" (Art. 76 delle N.T.d'A.), le zone omogenee E.2, "agricole di tutela ambientale delle "alte" (Art. 77 delle N.T.d'A.), le zone omogenee E.3 "agricole di tutela paesaggistica delle basse" (Art. 78 delle N.T.d'A.), le Zone omogenee E.4, "agricole di tutela del primo terrazzamento fluviale" (Art. 79 delle N.T.d'A.) e le zone omogenee E.5 "agricole di tutela delle aree collinari" (Art. 80 delle N.T.d'A.), vengono escluse dall'applicabilità dell'art. 53 e 54 in quanto nel P.R.G. vigente sono già previste numerose agevolazioni urbanistiche atte a favorire il recupero a fini abitativi degli insediamenti esistenti ancorchè attualmente non destinati alla residenza. L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è, infatti, quello di tutelare il paesaggio rurale, salvaguardando le caratteristiche degli edifici esistenti e pertanto, pur ammettendo le possibilità di recupero sopra evidenziate, si reputa inopportuno consentire l'ampliamento e/o la creazione di nuovi fabbricati che potrebbero snaturare le caratteristiche proprie delle aree in considerazione.

- Vengono esclusi dall'applicazione degli articoli 53 e 54 gli edifici schedati dal P.R.G. vigente come beni culturali con vincolo di:

- Restauro e risanamento conservativo di tipo A e B,
- Restauro scientifico,
- Ripristino tipologico,
- Ristrutturazione edilizia.

Per tali fabbricati, infatti, l'amministrazione intende salvaguardare le caratteristiche tipologiche e di pregio già espressamente riconosciute mediante apposita schedatura e che verrebbero incise profondamente dagli interventi di ampliamento previsti nella LR 6/09.

- L'ampliamento previsto all'art.53 potrà avvenire esclusivamente in aderenza al fabbricato esistente o in sopraelevazione; criterio che si intende specificare, benché già sottinteso nel testo della LR 6/09, al fine di tutelare l'ordine urbanistico delle aree in cui verranno realizzati gli interventi;
- L'intervento di demolizione e ricostruzione previsto all'art. 54, potrà avvenire esclusivamente sulla medesima area di sedime occupata dal fabbricato originario, ad eccezione del possibile ampliamento, che potrà invece eccedere dall'area di sedime originaria ciò per le stesse motivazioni espresse nel punto precedente ed in analogia con la definizione dell'intervento di ristrutturazione edilizia;
- Per le seguenti zone censite nel vigente PTCP come:
 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua (art. 9)
 - Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina – pianura (art. 12 A)
 - Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità (art. 15)
 - Sistema dei crinali e sistema collinare (Art. 20)
 - Particolari disposizioni di tutela: calanchi (Art. 23 B)
 - La rete ecologica di livello provinciale (Art. 28)
 - Zone ed elementi di interesse storico ed archeologico (Art. 41)

non potranno essere realizzati gli interventi previsti agli articoli 53 e 54, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 54 comma 2 ove ammesso. Per tali aree si evidenzia infatti una necessità di tutela e di conservazione confligge con le possibilità di ampliamento previste dalla LR 6/09;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che, sulla proposta del presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole il Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente, Ing. Campioni Enrico, in ordine alla sola regolarità tecnica;

DATO ATTO, altresì, che lo sviluppo integrale dell'argomentare relativo alla tematica afferente al presente oggetto trovasi riportato integralmente nella registrazione della seduta su supporto ottico trattenuto agli atti;

VERIFICATO che in base all'art. 89 la votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originaria;

Il Sindaco- Presidente pone ai voti l'emendamento presentato dal Capo Gruppo di Minoranza ing. Galloni Franco

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano:

PRESENTI	17
ASTENUTI	0
VOTANTI	17
CONTRARI	12
FAVOREVOLI	5 (Galloni F.,Manzini, Leonelli, Giusti, Gianaroli)

A seguito della suddetta votazione, l'emendamento si dichiara respinto

Successivamente

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano:

PRESENTI	17
ASTENUTI	0
VOTANTI	17
CONTRARI	5 (Galloni F.,Manzini, Leonelli, Giusti, Gianaroli)
FAVOREVOLI	12

DELIBERA

- 1) Di approvare**, le seguenti modifiche e limitazioni alla legge regionale n°6 del 06/07/09 "Governo e Riqualficazione Solidale del Territorio", ai sensi dell'art. 55 comma 3:
 - Le zone omogenee E.1, "agricole normali" (Art. 76 delle N.T.d'A.), le zone omogenee E.2, "agricole di tutela ambientale delle "alte" (Art. 77 delle N.T.d'A.), le zone omogenee E.3 "agricole di tutela paesaggistica delle basse" (Art. 78 delle N.T.d'A.), le Zone omogenee E.4, "agricole di tutela del primo terrazzamento fluviale" (Art. 79 delle N.T.d'A.)e le zone omogenee E.5 "agricole di tutela delle aree collinari" (Art. 80 delle N.T.d'A.), vengono escluse dall'applicabilità dell'art. 53 e 54 in quanto nel P.R.G. vigente sono già previste numerose agevolazioni urbanistiche atte a favorire il recupero a fini abitativi degli insediamenti esistenti ancorchè attualmente non destinati alla residenza. L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è, infatti, quello di tutelare il paesaggio rurale, salvaguardando le caratteristiche degli edifici esistenti e pertanto, pur ammettendo le possibilità di recupero sopra evidenziate, si reputa inopportuno consentire l'ampliamento e/o la creazione di nuovi fabbricati che potrebbero snaturare le caratteristiche proprie delle aree in considerazione.
 - Vengono esclusi dall'applicazione degli articoli 53 e 54 gli edifici schedati dal P.R.G. vigente come beni culturali con vincolo di:
 - Restauro e risanamento conservativo di tipo A e B,
 - Restauro scientifico,
 - Ripristino tipologico,
 - Ristrutturazione edilizia.Per tali fabbricati, infatti, l'amministrazione intende salvaguardare le caratteristiche tipologiche e di pregio già espressamente riconosciute mediante apposita schedatura e che verrebbero incise profondamente dagli interventi di ampliamento previsti nella LR 6/09.
 - L'ampliamento previsto all'art.53 potrà avvenire esclusivamente in aderenza al fabbricato esistente o in sopraelevazione criterio che si intende specificare, benché già sottinteso nel testo della LR 6/09, al fine di tutelare l'ordine urbanistico delle aree in cui verranno realizzati gli

- interventi;
- L'intervento di demolizione e ricostruzione previsto all'art. 54, potrà avvenire esclusivamente sulla medesima area di sedime occupata dal fabbricato originario, ad eccezione del possibile ampliamento, che potrà invece eccedere dall'area di sedime originaria ciò per le stesse motivazioni espresse nel punto precedente ed in analogia con la definizione dell'intervento di ristrutturazione edilizia;
 - Per le seguenti zone censite nel vigente PTCP come:
 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua (art. 9)
 - Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina – pianura (art. 12 A)
 - Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità (art. 15)
 - Sistema dei crinali e sistema collinare (Art. 20)
 - Particolari disposizioni di tutela: calanchi (Art. 23 B)
 - La rete ecologica di livello provinciale (Art. 28)
 - Zone ed elementi di interesse storico ed archeologico (Art. 41)non potranno essere realizzati gli interventi previsti agli articoli 53 e 54, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 54 comma 2 ove ammesso. Per tali aree si evidenzia infatti una necessità di tutela e di conservazione confligge con le possibilità di ampliamento previste dalla LR 6/09;
- 2) **Di dare** mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente affinché provveda a tutti gli adempimenti (pubblicazione, deposito, comunicazioni, ed altri) previsti dalle disposizioni di cui alla L.R. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

STANTE l'urgenza di provvedere in merito al fine di dare subitaneo corso alle attività procedurali funzionali a veder concretizzata la testè adottata manifestazione di volontà;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano:

PRESENTI	17
ASTENUTI	0
VOTANTI	17
CONTRARI	5 (Galloni F., Manzini, Leonelli, Giusti, Gianaroli)
FAVOREVOLI	12

DELIBERA

altresì di rendere il presente atto immediatamente eseguibile